

Giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente ad un progetto di realizzazione di un impianto eolico

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 17 gennaio 2018, n. 141 - Di Paola, pres.; Cabrini, est. - Regia Energia s.r.l. (avv.ti Stallone, Mari, Spampinato e Damiani) c. Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e

Ambiente - Progetto di realizzazione di un impianto eolico - VAS/VIA - Giudizio negativo di compatibilità ambientale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone:

- di aver presentato in data 21/5/2008 l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico da realizzarsi in Comune di Poggioreale (TP), c.da Cautali Grande;

- che in sede di conferenza di servizi, in data 14/12/2011 sono state richieste integrazioni documentali da alcune amministrazioni e il Servizio VAS/VIA ha reso giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Avverso detto giudizio, non ancora trasfuso in un formale provvedimento, la ricorrente deduce le seguenti censure:

1) violazione dell'art. 10 bis l. n. 241/1990 e del diritto del ricorrente di partecipare al procedimento, atteso che è stato omesso il preavviso di rigetto;

2) violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e delle Linee Guida di cui al d.m. 10/9/2010 – eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà, carenza di istruttoria, mancanza di motivazione e sviamento, atteso che, quanto alla prospettata interferenza con altri impianti, l'impianto della ricorrente deve avere la priorità tenuto conto della data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, non rilevando invece la data di presentazione del progetto ai fini della VIA; d'altra parte, quanto alla questione della distanza degli impianti l'uno dall'altro (10 km), la norma che la prevede, cioè l'art. 21 del PEARS, recepito dall'art. 105 l.r. n. 11/2010, è incostituzionale, dovendo applicarsi anche in Sicilia le Linee Guida nazionali (d.m. 10/9/2010) che non contengono tale limite di distanza;

3) violazione delle norme e dei principi fondamentali in materia di valutazione di impatto ambientale desumibili dagli artt. 5, 6, e 19 ss. d.lgs. n. 152/2006 – violazione delle Linee Guida statali di cui al d.m. 10/9/2010 – violazione del principio di proporzionalità - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti, mancanza di motivazione e sviamento, atteso che:

- l'area non è interessata da alcun vincolo paesaggistico e non ricade in alcuna zona protetta, quindi non ci comprende il giudizio negativo di compatibilità ambientale; peraltro, altre autorità di sono espresse favorevolmente al progetto (il Dipartimento urbanistica dell'A.r.t.a., l'Assessorato agricoltura e foreste e il Genio civile);

- in merito alla protezione della fauna e aviofauna, in base alla scheda Natura 2000 del sito "Rocche di Entella" comunque distante 3 KM, afferma che le popolazioni ornitiche "non sono significative"; peraltro, il serbatoio artificiale "Garcia", distante comunque 3 Km dal sito progettuale, non è stato individuato dalla Convenzione Ramsar quale IBA (Important Bird Area); il parere è comunque contraddittorio nella parte in cui si è limitato a "non escludere che l'impianto possa avere effetti negativi" sull'aviofauna, quando invece per la valutazione negativa è necessario che il progetto abbia "significativi effetti negativi".

Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti la società ha impugnato il provvedimento formale con cui è stato reso il parere negativo di compatibilità ambientale.

Oltre a riproporre i vizi già dedotti con il ricorso introduttivo, deduce anche le seguenti censure: violazione dell'art. 10 l. n. 241/1990 e dell'obbligo giuridico di provvedere ex art. 2 l. n. 241/1990 – violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – eccesso di potere per carenza di istruttoria ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – mancanza di motivazione e sviamento, atteso che dopo la conferenza di servizi del 14/12/2011, in data 26/1/2012, la società ricorrente ha chiesto il riesame del giudizio negativo di compatibilità ambientale indicando i vizi riscontrati ed anche la riconvocazione di una nuova conferenza di servizi, ma il servizio VAS/VIA si è limitato a riprodurre il parere reso in precedenza.

Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato infine impugnato il D.R.S. n. 239/2016 con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica in ragione del mancato riscontro all'istanza di integrazione documentale.

La ricorrente deduce le seguenti censure:

1) illegittimità derivata, atteso che dall'illegittimità del parere negativo di compatibilità ambientale discende l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica;

2) violazione dell'art. 1, c. 2, l. n. 241/1990 e dell'art. 14, c. 11 delle linee guida di cui al d.m. 10/9/2009 – violazione del principio di efficienza, economicità e non aggravamento del procedimento amministrativo – violazione del principio del legittimo affidamento, atteso che l'amministrazione ha chiesto di avere documenti di cui era già in possesso, con ciò aggravando inutilmente il procedimento; peraltro, l'art. 4, c. 4, del Regolamento n. 48/2012 rinvia al punto 14, c. 11, del d.m. 10/9/2010 il quale, in caso di mancata integrazione documentale, impone di procedere all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili; comunque, con nota prot. n. 12434 del 15/4/2015, l'amministrazione aveva accettato di indire una nuova conferenza di servizi così ingenerando nella ricorrente il legittimo affidamento sulla possibilità di definire le questioni sorte circa la richiesta di integrazione documentale.

Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso, come integrato con i motivi aggiunti.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione regionale con memoria di mera forma.

Alla pubblica udienza dell'8/1/2018, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., il Collegio ha rilevato la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti e quindi, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ritiene il Collegio che sia pregiudiziale l'esame del secondo ricorso per motivi aggiunti.

Il primo motivo è infondato atteso che il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica non contiene alcun riferimento al parere negativo di compatibilità ambientale, il quale non ha quindi avuto refluenza sull'esito del procedimento.

Il secondo motivo è infondato prima ancora in punto di fatto, che in punto di diritto, atteso che l'Amministrazione non poteva essere già in possesso dei documenti richiesti in quanto l'istanza di integrazione documentale è stata inviata con nota prot. n. 5580 del 17/2/2015 e aveva ad oggetto, da un lato, la documentazione di cui all'art. 4 del Regolamento n. 48 del 18/7/2012, entrato in vigore dopo l'ultima riunione della conferenza di servizi svoltasi in data 14/12/2011, e dall'altro lato, la documentazione tecnica e progettuale aggiornata, tenuto conto del lungo tempo decorso.

D'altra parte, del tutto inconferente è il richiamo al punto 14, c. 11, del d.m. 10/9/2009 in quanto, in assenza della necessaria documentazione integrativa, il procedimento non avrebbe potuto che avere esito negativo.

Osserva infine il Collegio che dopo l'invio della nota prot. n. 12434 del 15/4/2015 nella quale l'Amministrazione si era dichiarata disponibile alla convocazione di una nuova conferenza di servizi, la stessa Amministrazione, con nota prot. n. 39677 del 19/11/2015 ha rinnovato la richiesta alla società di far pervenire la documentazione necessaria alla procedibilità della pratica, preavvisando che in caso di mancato riscontro il procedimento avrebbe avuto esito negativo; ciò nonostante a tale nota la ricorrente non ha mai risposto, né, d'altra parte, ha provato in giudizio di essere in possesso della documentazione richiesta.

In conclusione, il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato e ciò rende improcedibile, per carenza di interesse, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti proposti avverso il parere negativo di compatibilità ambientale di cui l'Amministrazione non ha comunque tenuto conto in sede di conclusione del procedimento.

Le spese del giudizio possono eccezionalmente compensarsi tra le parti costituite tenuto conto che l'Avvocatura erariale non ha svolto difese scritte.

Nulla per le spese del controinteressato, non costituito.

(Omissis)